



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 261

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/12/2021

OGGETTO: PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 15:15, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ADRIANO Paolo	Sindaco	SI
OLIVIERI Luca	Vice Sindaco	SI
CARBONI Sandra	Assessore	SI
CHIECCHIO Erika	Assessore	SI
RIZZOLA Cecilia	Assessore	SI
ROBALDO Luca	Assessore	SI
	Totale presenti	6
	<i>Totale assenti</i>	0

Con l'assistenza del Segretario Generale Marina Perotti.

Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'ultimo periodo le richieste di regolarizzazione edilizia degli edifici pervenute agli uffici sono sensibilmente aumentate, in ragione principalmente della necessità di accedere ai bonus ed incentivi statali per la riqualificazione degli edifici;

Considerato che, nell'ottica di favorire e promuovere gli interventi di riqualificazione degli edifici, è necessario agevolare e velocizzare le relative procedure, sin dall'inizio, attraverso l'adozione di metodologie standardizzate e predefinite per le richieste di regolarizzazione edilizia e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie;

Dato atto, a tal ultimo riguardo che già sul finire dello scorso esercizio, a fronte di talune istanze di sanatoria, con Delibera G.C. n. 203 del 21/11/2020 venivano disciplinate le procedure e le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie per gli interventi edilizi da regolarizzare rientranti nell'ambito degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/01;

Considerato che la maggior parte delle richieste di regolarizzazione che pervengono agli uffici, sono principalmente riferite ad interventi edilizi minori, spesso datati che per essere sanati debbono sottostare alle disposizioni di cui al Testo unico dell'edilizia D.P.R. 06-06-2001 n. 380, nell'ambito del quale viene diversificata, proprio in ragione della tipologia di intervento edilizio, dell'ubicazione etc..., l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie; è il caso degli interventi di restauro e di risanamento conservativo in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativi ad immobili vincolati o ubicati in Centro storico;

Dato atto a tal riguardo che, relativamente agli interventi di restauro e di risanamento conservativo in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, o su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ai commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 516,00 a 10.329,00 euro, senza in alcun modo precisare come determinare l'importo della stessa in proporzione all'intervento da regolarizzare;

Ritenuto quindi necessario, ai fini di un'equa applicazione della norma, definire modalità di applicazione e procedure di calcolo della sanzione pecuniaria prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01, utilizzando un metodo consolidato, ossia quello stabilito nella soprarichiamata Delibera G.C. n. 203 del 21/11/2020 per gli interventi soggetti ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, graduando la sanzione in funzione dell'entità dell'intervento, ovvero in relazione al costo delle opere abusive da regolarizzare, da definirsi mediante computo metrico estimativo;

Dato atto che, ai fini della graduazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, è possibile procedere nel seguente modo: il titolare della SCIA in sanatoria è tenuto a presentare computo metrico estimativo delle opere eseguite, ai fini della sanzione, che sarà così determinata:

- pari ad € 516,00, quando l'importo del computo metrico estimativo delle opere realizzate sia compreso tra € 0 ed € 3.500,00;
- pari ad € 10.329,00, quando l'importo del computo metrico estimativo dei lavori realizzati sia uguale o superiore a € 35.000,00;

- pari ad una somma determinata in maniera proporzionale secondo la seguente formula per l'importo del computo metrico estimativo delle opere da sanare, comprese tra € 3.500,00 ed € 35.000,00:

$$\text{Importo sanzione} = (\text{Importo computo metrico} - 3.500) \times (10.329 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516$$

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese ed unanime

D E L I B E R A

1) Di stabilire che nel caso di intervento di restauro e di risanamento conservativo in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, o su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, la sanzione pecuniaria prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01 venga determinata nel modo seguente:

✓ il titolare della S.C.I.A. in sanatoria è tenuto a presentare in allegato alla stessa computo metrico estimativo delle opere eseguite, a firma di tecnico abilitato, con indicazione del prezziario di riferimento;

✓ la sanzione prevista i commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. 380/01, sarà determinata in relazione all'importo del computo metrico nel seguente modo:

- pari ad € 516,00, quando l'importo del computo metrico estimativo delle opere realizzate sia compreso tra € 0 ed € 3.500,00;

- pari ad € 10.329,00, quando l'importo del computo metrico estimativo dei lavori realizzati sia uguale o superiore a € 35.000,00;

- pari ad una somma determinata in maniera proporzionale secondo la seguente formula per l'importo del computo metrico estimativo delle opere da sanare, comprese tra € 3.500,00 ed € 35.000,00:

$$\text{Importo sanzione} = (\text{Importo computo metrico} - 3.500) \times (10.329 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516.$$

2) Di stabilire che quanto previsto viene applicato ai procedimenti presentati successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione nonché a quelli presentati precedentemente ma non ancora definiti e per i quali non sia già stata determinata la relativa sanzione pecuniaria.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marina Perotti *

IL PRESIDENTE

Paolo Adriano *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

